

REGOLAMENTO (CEE) N. 425/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1992

modificando regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1517/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 328/91⁽⁴⁾, suddivide queste varietà nei gruppi « luppolo aromatico », « luppolo amaro » e « altri », secondo le consuetudini commerciali vigenti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale del luppolo, in funzione dell'utilizzazione finale nell'industria della birra, sulla base di caratteristiche comuni, riguardanti, in particolare, la predominanza di sostanze amare o aromatiche;

considerando che sul mercato comunitario è comparsa una nuova varietà denominata *Hersbrucker Pure*; che, sulla base delle conoscenze di cui attualmente si dispone, è opportuno classificare questa varietà nel gruppo III « altri » dato le sue caratteristiche e il suo impiego nell'industria della birra;

considerando che due varietà denominate « Triploid » e « Tutsham » non sono più coltivate nella Comunità; che queste varietà dovrebbero essere cancellate dall'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 7. 7. 1977, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 12. 2. 1991, pag. 16.